Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Lunedì, 18 febbraio 1924** **Numero 41**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto 13 gennaio 1924, n. 61, relativo alle norme per il trapasso alle rispettive Amministrazioni comunali delle gestioni daziarie governative nei Comuni dei territori annessi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 corrente, il terzo capoverso dell'art. 2, in relazione al testo originale, deve rettificarsi come segue:

« Ai medesimi, alla loro vedova ed ai figli non potrà essere assegnata una pensione inferiore a quella che sarebbe loro spettata dallo Stato, se fossero rimasti al servizio governativo e *con lo stipendio che godevano* al momento del passaggio ».

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI.

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ORDINI CAVALLERESCHI

ORDINE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO.

Sua Maestà si compiacque nominare nell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro:

Di Suo Motu proprio:

Con decreti 4 gennaio 1923:

a grand'uffiziale:

Biscaretti di Ruffia comm. Guido, vice ammiraglio.

a commendatore:

Ducci cav. Gino, capitano di vascello.
Manzoni marchese Giovanni Batta, ex deputato al Parlamento.

ad uffiziale:

Tur cav. Vittorio, capitano di fregata.

a cavaliere:

Nicoletti cav. Paolino, tenente colonnello del Genio.

Con decreti 7 gennaio 1923:

a grand'uffiziale:

De Sanctis gr. uff. Vittorio, direttore generale al Ministero della Real Casa.

a commendatore:

Martinengo gr. uff. avv. Giuseppe, consigliere della Corte di cassazione di Torino.
Nucci gr. uff. avv. Achille, procuratore generale della Corte di cassazione di Roma.

ad uffiziale:

Grasselli Barni comm. Annibale.
Trossi comm. Carlo, industriale in Biella.
Sernicoli comm. Costantino, archivista capo nel Ministero dell'interno.

a cavaliere:

Ciruzzi cav. Domenico, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze.
Emina cav. uff. Cesare, archivista nel Ministero dell'interno.
Amidei cav. uff. Roberto, id. id.

Con decreto 11 gennaio 1923:

a gran cordone:

Mosconi dott. comm. Antonio, senatore del Regno.

a commendatore:

Puja mons. Carmelo, arcivescovo metropolitano di S. Severina (Catanzaro).
Bortone cav. prof. Antonio, scultore residente in Lecce.

ad uffiziale:

Pecorini Manzoni comm. conte Emilio.
Bonanni gr. uff. dott. Luigi, direttore coloniale capo di Gabinetto del Ministro delle colonie.

Con decreto 14 gennaio 1923:

a cavaliere:

Massucco cav. Dante, capitano dei bersaglieri.

Con decreto 21 gennaio 1923:

a cavaliere:

Sica comm. Attilio, avvocato in Napoli.
Giordano cav. Edoardo, tenente colonnello.

Con decreto 28 gennaio 1923:

ad uffiziale:

Ruffini comm. Fulco, direttore capo divisione al Ministero delle finanze.

a cavaliere:

Azzolini cav. dott. Vincenzo di Alfonso, da Napoli.

Con decreti 1° febbraio 1923:

a commendatore:

Doro comm. Giuseppe, presidente della Commissione Reale per l'amministrazione della provincia di Sassari.

ad uffiziale:

Bonomi avv. gr. uff. Paolo, ex deputato al Parlamento, sindaco di Bergamo.
Bellomia comm. avv. Corrado, consigliere provinciale di Roma.

a cavaliere:

Zappa comm. Achille, presidente dell'Associazione veterani patrie battaglie di Bergamo.
Morelli di Popolo cav. Guido, tenente colonnello 5 reggimento alpini.
Piazza comm. avv. Giacomo, deputato provinciale di Roma.
Lusena comm. Eden, avvocato residente a Firenze.

Con decreti 4 febbraio 1923:

a grand'uffiziale:

Cimorelli gr. uff. Edoardo, procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli.

a cavaliere:

Vuoli prof. comm. Romeo.
Salvadego Molin conte Francesco, consigliere comunale di Cavarzere.

Con decreto 8 febbraio 1923:

a cavaliere:

Pestalozza comm. ing. Antonio, deputato al Parlamento.

Con decreto 11 febbraio 1923:

a grand'uffiziale:

Barlassina mons. Luigi, già parroco di S. Giovanni in Laterano (Roma), patriarca di Gerusalemme.

a cavaliere:

Costantinesco Costantino, segretario di Legazione, capo di Gabinetto del Ministro degli affari esteri di Romania.

Con decreti 16 febbraio 1923:

a gran cordone:

Bonazzi cav. Lorenzo, tenente generale, senatore del Regno.

a grand'uffiziale:

Hansen Carlo, capo della Intendenza di Sua Maestà il Re di Danimarca, capo di Gabinetto di Sua Maestà la Regina.
Wedell Neergaard bar. Gioacchino, cacciatore e ciambellano della Corte Reale di Danimarca.

a commendatore:

Sveinbjoeusson Jon Hjaltalin, gentiluomo di Camera, capo di Gabinetto di Sua Maestà il Re d'Islanda.
Worishoffer Torben, tenente colonnello, gentiluomo di Camera di Sua Maestà il Re di Danimarca.

ad uffiziale:

Colonna principe don Ascanio, primo segretario di Legazione.
Denti di Piraino cav. Salvatore, capitano di vascello, addetto navale a Copenaghen.
Villa Santa cav. Nino Salvatore, colonnello, segretario della Commissione speciale per le ricompense collettive.

a cavaliere:

Casetti comm. Guglielmo, pubblicista in Roma.
Luzi cav. Renato, Regio vice console addetto commerciale in Copenaghen.
Vivarelli cav. Giuseppe, archivista nel Ministero degli affari esteri.
Silvestri cav. Gaetano, addetto stampa presso la nostra Legazione a Copenaghen.

Con decreti 18 febbraio 1923:

a commendatore:

Romei cav. Giovanni, generale di divisione.

a cavaliere:

Valentino cav. Leonardo Antonio, archivista presso il Ministero degli affari esteri.

Con decreti 22 febbraio 1923:

a gran cordone:

Jungbluth Henry, tenente generale, capo della Casa militare di Sua Maestà il Re del Belgio.
Ruspoli don Mario, principe di Poggio Suasa, ambasciatore di Sua Maestà il Re a Bruxelles.

a grand'uffiziale:

Tempestini gr. uff. Livio, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma.

a commendatore:

Daneo comm. Giulio, consigliere presso l'Ambasciata italiana a Bruxelles.
D'Alia comm. Antonino, console italiano generale a Bruxelles.

ad uffiziale:

Le Boeuf dott. Louis, medico delle Loro Maestà il Re e la Regina del Belgio.
Deguent René, maggiore del Genio, professore alla Scuola militare (Bruxelles).
Van Overstraeten Raoul, maggiore di artiglieria, ufficiale d'ordinanza di Sua Maestà il Re del Belgio.
Gabetti cav. uff. Giovanni, capitano di vascello, addetto navale presso l'Ambasciata italiana a Bruxelles.

a cavaliere:

Roasenda di Roasenda conte Vittorio, segretario di Legazione.
Ruspoli cav. Eugenio (dei principi), tenente, comandato all'ufficio cerimoniale al Ministero degli affari esteri.
Lenain Pierre, capo ufficio alla Segreteria di Sua Maestà la Regina del Belgio.
Delvaux Fernando, comandante addetto id. id.

Con decreti 1° marzo 1923:

a cavaliere:

Campana cav. uff. Ezio, cancelliere presso il Ministero della giustizia.
Ferrari cav. Pietro, segretario della Congregazione di carità di S. Remo.
Di Giura bar. comm. Gerardo, agricoltore in Basilicata.

Con decreto 4 marzo 1923:

a commendatore:

Bertazzoni mons. Giuseppe, vescovo di Massa.

Con decreto 8 marzo 1923:

a cavaliere:

Rosano cav. Salvatore, capitano di fanteria in S. A. P.
Cesa comm. Sergio, capo sezione al Ministero delle finanze, addetto al Gabinetto del Sottosegretario di Stato per l'assistenza militare.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA.

Sua Maestà si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:
Di Suo Motu proprio:

Con decreto 4 gennaio 1923:

a grand'uffiziale:

Breschi comm. Pier Giulio, pubblicista ed industriale in Roma.

a commendatore:

De Farro cav. Ernesto di Angelo, costruttore.
Tucci cav. uff. Filippo, primo segretario nel Ministero dei lavori pubblici.
Gayda cav. Virginio, direttore del giornale « Il Messaggero » di Roma.
Giolitti cav. uff. avv. Giuseppe.
Pirovano cav. Ernesto, architetto in Milano.
Marigo cav. uff. Carlo fu Giovanni, da Vicenza, residente a Roma
Conti avv. cav. Dante, avvocato in Pistoia.

ad uffiziale:

Paladini cav. Riccardo, capitano di fregata.
Stretti cav. Emilio, id.
Lombardi cav. Giuseppe, capitano di corvetta.
Ferrari cav. Carlo, maggiore medico Regia marina.
Zerbi ing. Carlo, industriale.
Lubrano di Negozio cav. Giovanni, assessore comunale di Procida.
Ligi Pompeo, giudice di Tribunale.
Nicolai cav. Adolfo, segretario del Gabinetto del Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio.

a cavaliere:

Garbaccio Dario, industriale in Muzzano (Novara).
Raimondi Antonino, capitano medico Regia marina.
Bonfanti Ezio, tenente di vascello.
Guasconi Guascone, id.
Brizzi Mario, id.
Bosio Pietro, capitano medico Regia marina.
Caldana Giordano, capo tecnico Regia marina.
Calzolari Ercole, assistente del Genio militare Regia marina.
Zamolo Natale, id. id.
Sard Lionello Ettore, industriale in Torino.
Nigra Giuseppe di Carlo, da Torino.
Vieler Teodoro, funzionario dell'Istituto internazionale di agricoltura.
Grandi Giuseppe, editore libraio in Milano.
Bacci Mario fu Carlo, maestro di musica in Roma.

Con decreti 7 gennaio 1923:

a grand'uffiziale:

Baduel prof. comm. Cesare, colonnello medico della C. R. I., direttore generale Comitato centrale.
Bezzi comm. avv. Gino, consigliere di Stato.
Bonfioli Cavalcabò comm. avv. conte Guido, id.
De Simone dott. comm. Arnaldo, id.
Giglio comm. prof. Alessandro, già presidente dell'Istituto nautico di Palermo.

a commendatore:

Cuciniello cav. avv. Felice, ispettore amministrativo nel Ministero della guerra.
Del Col Tana cav. Bortolo, di Belluno.
Salerni cav. prof. Attilio, Regio provveditore agli studi.
Boracossa (dei conti) cav. uff. Alberto, industriale in Vigevano.
De Mori cav. uff. dott. Bruno, attuario presso il Ministero del lavoro.
Guarnieri mons. Tranquillo, vescovo di Acquapendente.
Corazzini avv. Vieri, di Firenze.
Perricone cav. Ugo, capitano di fregata.
Talvacchia cav. uff. Giovanni, commissario di P. S.

ad uffiziale:

De Santis cav. Giuseppe, giudice di Tribunale in Firenze.
Caldani avv. Virgilio, assessore comunale di Genova.
Di Gennaro cav. Francesco, sostituto avvocato erariale.
Rizzoni avv. cav. Cesare, consigliere di Corte di appello, giudice Tribunale supremo di guerra e marina.
Malgeri dott. Francesco fu Eugenio, da Messina, pubblicista.
Maiensa avv. Michele fu Salvatore, da Pietraperzia.
Carretti cav. Celso, industriale in Trieste.

Con decreti 11 gennaio 1923:

a commendatore:

Bullio cav. uff. dott. Giacinto, pubblicista in Roma.
Giannini cav. uff. dott. Galileo, questore di P. S.
Genovesi cav. uff. Cesare Gaetano, avvocato in Mantova.
Florio cav. uff. Antonino, da Villa San Giovanni (Reggio Calabria), industriale.
Wildt Adolfo, artista scultore in Milano.
Frangipane cav. uff. Renzo, ispettore superiore delle Assicurazioni generali di Venezia.
Gui cav. Vittorio, maestro di musica.

ad uffiziale:

Pagni Sac. D. Tito, vice rettore della Chiesa nazionale dei cavalieri di San Stefano in Pisa.
Borio cav. Eugenio, capitano nella marina mercantile
Candolini avv. Agostino, presidente della Deputazione provinciale di Udine.
Di Mascio avv. Orazio, procuratore del Re nella Colonia Eritrea.

a cavaliere:

Salvatore Mauro, insegnante in Lavello (Potenza).

Con decreti 14 gennaio 1923:

a gran cordone:

Moneta cav. Giovanni, tenente generale.

a grand'ufficiale:

Braccialini cav. Scipione, brigadiere generale.
Varini cav. Ettore, id.

a commendatore:

Bernardini cav. Alfredo, segretario particolare del Sottosegretario di Stato per l'industria.
Nigro cav. rag. Pasquale già addetto al Gabinetto del Ministro per le Colonie.
Marcetti cav. uff. Arnaldo, fu Lorenzo, già sindaco di Chiari, residente a Milano.
Baratono cav. uff. dott. Pietro, consigliere nell'Amministrazione dell'interno.
Pizzirani cav. Carlo, industriale in Bologna.
Mondini cav. avv. Luigi Agostino, pubblicista in Padova.
Raggio cav. Armando, industriale.
Mollica cav. Pasquale, avvocato in Roma (per benemerenze guerra 1915-1918).
Ambrosio cav. Vittorio, tenente colonnello in servizio di S. M.
Zicavo cav. Enrico, tenente colonnello del genio.

ad ufficiale:

Minerbi cav. Adolfo, da Ferrara, industriale (per benemerenze guerra 1915-1918).
Esposito cav. Giovanni, maggiore degli alpini.

a cavaliere:

Leopardi Gilmo, medico condotto in Brendola (Vicenza).
Ferrabino Emilio, industriale in Torino.
Robba rag. Francesco, segretario particolare del Commissario straordinario delle Ferrovie dello Stato.
Sacerdote rag. Enrico, industriale in Alessandria.

Con decreti 18 gennaio 1923:

grand'ufficiale:

Solaro del Borgo conte Alberto, colonnello di cavalleria, grande scudiere di Sua Maestà.
Guerrieri conte Edgardo, gran cacciatore di Sua Maestà.

a commendatore:

Luppi Ermenegildo, artista scultore in Roma.
Laurenti prof. cav. uff. Gioacchino fu Augusto, da Roma.
Quilici cav. Nello, direttore del « Resto del Carlino » di Bologna.
Felici cav. Alighiero, pubblicista in Roma.

ad ufficiale:

Maranelli prof. Carlo, direttore del Regio istituto superiore di studi commerciali in Napoli.
Halvorsen Thorvald, Regio agente consolare in Bergen (Norvegia).
Beaufreton cav. Maurice, capo sezione all'Istituto internazionale di agricoltura.

a cavaliere:

Mantero mons. Filippo, parroco di S. Biagio in Finalborgo Genova).
Bergamaschi Tranquillo, sindaco di Pompiano (Brescia).
Cadorin Vettore, industriale in Venezia.

Con decreti 21 gennaio 1923:

a commendatore:

Torre dott. Angelo, chimico farmacista in S. Salvatore Monferrato.
Togneri cav. uff. Ferruccio fu Giovanni, da Barga.
D'Onofrio cav. dott. Vincenzo, medico veterinario in Palena.
Ricci dott. Giovanni, medico chirurgo in Pisa.
Simoni cav. dott. Dario, id. id.

ad ufficiale:

Di Lenardo Giuseppe, commerciante in Trieste.

a cavaliere:

Nicoletti Alfredo fu Eliezer, residente in Napoli.
Lanzalonga ing. Cosimo, industriale in Torino.

Con decreti 25 gennaio 1923:

a commendatore:

Siviero cav. Carlo, accademico di S. Luca.
Tomassetti cav. dott. Francesco, segretario della Regia accademia di S. Luca.
Borfiga cav. avv. Bernardo, presidente della Deputazione provinciale di Porto Maurizio.

ad ufficiale:

Guasco cav. dott. Luigi, vice segretario della Regia accademia di S. Luca.
Valente cav. avv. Emilio, presidente dell'Asilo infantile di Asti.

a cavaliere:

Pantaleo ing. Carmelo fu Giuseppe, residente a Napoli.
Airaghi Lelio di Milano.

Con decreti 28 gennaio 1923:

a grand'ufficiale:

Barbarich conte Eugenio, brigadiere generale.

a commendatore:

Di Napoli cav. dott. Luigi capo di Gabinetto del Governo della Tripolitania.
Tacinelli cav. uff. rag. Arturo, capo sezione al Ministero delle poste e telegrafi.
Ridolfi tenente Raffaele, residente a Ferrara.
Vezzoli cav. avv. Gian Marco, da Palazzolo sull'Oglio.
Momigliano avv. Eucardio, residente a Milano.

ad ufficiale:

Scarpari ing. Mario, industriale in Adria.
Panizzi cav. Achille fu Giuseppe, da Balestrino.
Grispini avv. Manlio, consigliere comunale di Roma.

a cavaliere:

Viola dott. Giovanni, medico chirurgo in Torino.
Colseschi Eugenio, avvocato, capitano del genio (M. T.).
Tasso sac. don Antonio, parroco di Romano Canavese (Torino).
Loro Piana Natale, industriale in Biella.
Ellero Edoardo, segretario del liceo civico musicale di Venezia.
Tinan Augusto, funzionario delle Assicurazioni generali di Venezia.

Con decreti 1° febbraio 1923:

a grand'ufficiale:

Preda comm. avv. Giovanni Battista, assessore anziano del comune di Bergamo.

a commendatore:

Gray cav. uff. Ezio Maria, deputato al Parlamento.
Zeni cav. uff. Arrigo, avvocato in Ferrara.
Cammarata nob. Leoluca fu barone Francesco, da Palermo.
Biagioni cav. Giovanni, ragioniere in Milano.

ad ufficiale:

Suardi conte dott. Guido, membro del Comitato della C. R. I. di Bergamo.
Musso cav Alessandro, colonnello del 5° reggimento alpini.
Camozzi De Gherardi Vertova di Ludriano cav. conte Cesare, già consigliere comunale e provinciale di Bergamo.
Danieli Camozzi conte cav. avv. Gabriele, consigliere comunale di Fabio (Bergamo).
Petroselli cav. avv. Tommaso, deputato provinciale di Roma.
Milani avv. prof. Augusto, id. id.
Pizzirani cav. avv. Ettore, consigliere provinciale di Roma.
Sili cav. dott. Mariano, deputato provinciale di Roma.
Lora Totino cav. Adolfo, industriale in Pray (Novara).
Vitali cav. Guido, direttore generale della cartiera di Fabriano.

a cavaliere:

Zecchini Luigi, tenente 5° reggimento alpini.
Fornoni ing. Dante, assessore comunale di Bergamo.
Cicogna avv. Rinaldo, primo segretario del comune di Bergamo.
Duret avv. Mario, vice segretario del comune di Bergamo.
Ferrari Umberto, consigliere provinciale di Roma.
Meloni avv. Antonio, membro della Commissione Reale per l'Amministrazione della provincia di Sassari.
Venturini Annibale da Castiglione Garfagnana (Massa).

Con decreti 4 febbraio 1923:

a commendatore:

Stresino cav. prof. Giuseppe, fu Carlo, da Tunisi, residente a Roma.
Barbato cav. uff. Pompeo, direttore dell'Amministrazione degli archivi di Stato.
Avunti Vivarelli cav. Giuseppe, deputato provinciale di Grosseto.
Manente cav. Giuseppe, maestro di musica.
Villani cav. uff. Carlo, direttore Banca italiana succursale.

ad uffiziale:

Colseschi Eugenio, avvocato, capitano del genio (M. T.).
Calcagno cav. Guido, direttore della Biblioteca Alessandrina (Roma).

a cavaliere:

Mattioni Antonio, pubblicista in Firenze.
Taddei ing. Alberto, da Spinetta Marengo (Alessandria).

Con decreti 8 febbraio 1923:

a commendatore:

Prediali rag. Vittorio di Giovanni, da S. Martino Ferrarese.
Bonomi padre Luigi, dei preti missionari veronesi.
Iandolo cav. uff. Vincenzo, segretario particolare del Sottosegretario di Stato per le poste e telegrafi.
Loffredo cav. Rodolfo, sostituto procuratore generale di Corte d'appello.

a cavaliere:

Angelino Francesco, decorato di medaglia d'oro al valor militare.

Con decreti 11 febbraio 1923:

a gran cordone:

Duca Ion. Ministro degli affari esteri di Romania.

a grand'uffiziale:

Massa ing. comm. Eugenio, industriale in Genova.

a commendatore:

Bossy Raoul, segretario di Legazione di Romania in Roma.
Papini prof. Roberto, ispettore delle antichità e belle arti.
Pasquero prof. cav. uff. Vincenzo, della Regia università di Genova.
Bosco cav. uff. avv. Filippo, di Casale Monferrato.

ad uffiziale:

Guarracino cav. Ferdinando, assessore comunale di Resina (Napoli)

a cavaliere:

Gaggini Enrico, industriale residente a Torino.

Con decreti 15 febbraio 1923:

a gran cordone:

De Krieger Antonio, ciambellano, capo di Gabinetto civile di Sua Maestà il Re di Danimarca.
De Iuel Carlo ciambellano maresciallo della Reale Corte Danese.
Krag. Iuel Vind Frijs. conte Giulio, primo scudiere della Reale Corte Danese.
Lembcke Emanuele, tenente generale comandante il corpo d'armata della Iutlandia.

a grand'uffiziale:

De Seheel Atel, capitano di vascello, capo di Gabinetto navale di Sua Maestà il Re di Danimarca.
Cold Federico, capitano di vascello, già aiutante di campo di Sua Maestà il defunto Re Federico VIII di Danimarca.
Aloisi barone Pompeo, Nostro ministro plenipotenziario a Copenaghen.
Basevi comm. Achille Gustavo fu Beniamino, da Trieste.
Ferrandi comm. Ugo, direttore coloniale ruolo della Somalia.
Richard comm. Augusto fu Giulio da Milano, industriale.

a commendatore:

Compans de Brichantau march. Alessandro, consigliere di Legazione a Copenaghen.
Violardi cav. dott. Eugenio, vice prefetto di Teramo.
Alberti cav. Adriano, colonnello in servizio di S. M.
Ribulla dott. cav. uff. Lodovico, membro del Consiglio provinciale sanitario di Genova.

ad uffiziale:

Marchiafava cav. Emilio, tenente colonnello di cavalleria, addetto alla Legazione di Copenaghen.
Hansen Goffredo, capitano di fregata, aiutante di campo di Sua Maestà il Re di animarca.
Sander Herbert, capitano di fanteria, id. id.
Rosenstand Christian, capitano di fanteria, id. id.
Harhoff Georg., capitano d'artiglieria, id. id.

a cavaliere:

Bille Hansen Axel, capo ufficio al Gabinetto civile di Sua Maestà il Re di Danimarca.
Soeborg. Hiels. segretario al Gabinetto civile di Sua Maestà il Re di Danimarca.
Thomsen Thor, sotto capo ufficio presso l'Intendenza di Sua Maestà il Re di Danimarca.
Iorgensen Hans, intendente della Reale Corte Danese.
Grabbi Angelo Luigi, industriale in Torino.
Torrigiani dott. Francesco, consigliere comunale di Castiglione del Lago.
Mameli Francesco, Regio vice console.

Con decreti 18 febbraio 1923:

a grand'uffiziale:

Marietti cav. Giovanni, generale di brigata.
Picchini prof. comm. Luigi, primario nell'ospedale civile di Venezia.

a commendatore:

Salvioni cav. Filippo, colonnello comandante delle truppe italiane in Alta Slesia.
Capaldi cav. Pasquale, generale di brigata.
Garelli mons. cav. uff. Guido, da Torino.
Mondini cav. uff. Lorenzo, funzionario del municipio di Roma.
Cherubini cav. dott. Lorenzo medico chirurgo in Roma.
Beccaro cav. uff. Pietro, industriale in Acqui, presidente del Comitato pel monumento a Giuseppe Saracco.

ad uffiziale:

Boccara Enrico, consigliere della Camera di commercio italiana a Marsiglia.
Monzini ing. Felice, industriale in Milano.
Raffaelli ing. Romolo, vice direttore artistico dei lavori pel monumento al Re Vittorio Emanuele II in Roma.
Del Vecchio dott. cav. Ernesto, tenente colonnello medico nella Regia marina.
Rollino Enrico, direttore generale degli stabilimenti Gancia.

a cavaliere:

Veglio sac. don Nicolao, arciprete della cattedrale di Mondovì.

Con decreti 22 febbraio 1923:

a gran cordone:

Godefroid Victor, segretario dei Comandamenti delle Loro Maestà il Re e la Regina del Belgio.
Lemercier Alfredo, generale di cavalleria, aiutante di campo di Sua Maestà il Re del Belgio.
D'Outrepont Augusto, maggiore generale, aiutante di campo di Sua Maestà il Re del Belgio.
Arnould Henri, tenente generale dell'Esercito belga.
Ingenbleeh Jules, amministratore della lista civile di Sua Maestà il Re del Belgio.
D'Assache conte Edoardo, mastro di cerimonie della Corte di Sua Maestà il Re Leopoldo II.

a grand'uffiziale:

Mehschaert Arturo, colonnello, addetto alla Casa militare di Sua Maestà il Re del Belgio.

a commendatore:

Greyson Georges, amministratore dei beni di Sua Maestà il Re del Belgio.
De Patoul chevalier Maurice, cancelliere della Corte di Sua Maestà il Re del Belgio.
Blampain Felicien, colonnello di gendarmeria al Palazzo Reale di Bruxelles.
Van Canlaert Frederic, colonnello del 1° reggimento carabinieri Esercito belga.
Setti ing. cav. uff. Fulgenzio, ingegnere capo municipale di Venezia.
Guariglia cav. uff. Raffaele, primo segretario di Legazione.
Maltese cav. Enrico, colonnello di S. M., addetto militare presso l'Ambasciata italiana a Bruxelles.

ad uffiziale:

Cirillo dott. Mariano, direttore dell'ospedale civile di Catanzaro.
Belletti cav. Antonio, sindaco di Labico (Roma).
Lorenzini cav. Ciro, direttore della Cassa di risparmio di Verona in Mantova.
Bonzanino cav. Giulio, industriale in Torino.
Bocci cav. Giulio, segretario all'ufficio cerimoniale del Ministero degli affari esteri.
Goffinet Roberto, capitano di fanteria, ufficiale d'ordinanza di Sua Maestà il Re del Belgio.
Stuckens Leon, tesoriere della lista civile di Sua Maestà il Re del Belgio.

a cavaliere:

Villers Henry, contabile delle opere di Sua Maestà la Regina del Belgio.

Bouillon Jean, sotto capo ufficio alla lista civile di Sua Maestà il Re del Belgio.
Vrielynch Maurice, commesso al Gabinetto di Sua Maestà il Re del Belgio.
Heymans Pierre, sotto capo di ufficio al Gabinetto di Sua Maestà il Re del Belgio.
Deville Pierre, sotto capo di ufficio al Segretariato dei Comandamenti di Sua Maestà il Re del Belgio.
Demanez Charles, commesso alla lista civile di Sua Maestà il Re del Belgio.
Stoch Jules, capo ufficio al Ministero delle finanze del Belgio.
Couteaux Henry, primo tenente nella Marina belga.
De Macdt Giovanni, pubblicista in Vorst (Brabant).
Zecca Ernesto, cancelliere della Nostra Ambasciata a Bruxelles.
Chiaffrino can. don Giacomo, di Chieri (Torino).
Rocchi prof. dott. Vincenzo, medico chirurgo in Roma.
Mottola avv. Saverio, consigliere e pro-sindaco di Tropea (Catanzaro).
Bonelli Luigi, pubblicista in Firenze.
Finocchiaro rag. Filippo fu Sebastiano, residente a Firenze.

Con decreti 25 febbraio 1923:

a grand'uffiziale:

Castellani cav. Aldo, colonnello medico a riposo, residente a Londra.
De Grecis comm. Antonio, presidente del Consiglio d'amministrazione della Società editrice « Gazzetta di Puglia ».

a commendatore:

Bertolli cav. uff. Giulio, industriale in Lucca.
Bossi cav. Guido, direttore centrale del Banco di Roma in Milano.
Gorjux cav. Raffaele, segretario del Ministero di agricoltura.
Carlino cav. dott. Giuseppe, id. id.
Grifoni cav. uff. Riccardo, scultore in Roma.

ad uffiziale:

Bruno cav. ing. Emilio, consigliere segretario delle Colonie alpine e marine per i fanciulli poveri in Torino.
Coen Arturo di Abramo, da Trieste, residente a Roma.
D'Asaro ing. Filippo, consigliere comunale di Termini Imerese.
Della Nave cav. Alfonso, direttore-economo delle Colonie alpine e marine per i fanciulli poveri in Torino.
Almirante Luigi, artista drammatico.
Caldarelli cav. ing. Ernesto, direttore dell'ufficio tecnico provinciale di Rieti.

a cavaliere:

Licastro Giorgio fu Onofrio, da Pizzo di Calabria.
Donagemma Giuseppe, industriale in Varedo (Milano).
Fossati Luigi fu Carlo, da Greco, residente a Milano.
Maselli Luigi di Michele, di Bari.
Fontana Francesco, da Brescia, industriale.
Candela Tomaso fu Domenico, di Bari.
Mazzeo dott. Pasquale, medico chirurgo, da Zaccanopoli (Calabria).

Con decreti 1° marzo 1923:

a grand'uffiziale:

Castandi comm. Giovanni, presidente dell'ospedale oftalmico di Torino.
Ghiglianovich comm. avv. Roberto, senatore del Regno.
Krexich comm. avv. Natale, deputato al Parlamento.

a commendatore:

Valagussa cav. uff. nob. Ignazio, ragioniere in Milano.
Peter cav. Giovanni fu Stefano, di Torino.
Reina barone Benedetto di Alfonso, da Militello.
Maiorana barone Giuseppe, da Catania.
Coppa Zuccari prof. Pasquale, ordinario nella Regia università di Palermo.
Persicalli cav. Ascanio, da Zara.
Domiacusic cav. uff. Pietro, id.
Lubin cav. uff. avv. Giovanni, id.

ad uffiziale:

Artale cav. Spiridione, di Zara.
Leibl cav. Giulio, id.
Perlini cav. Venceslao, id.
Medovich cav. Demetrio, id.
Smirich cav. prof. Giovanni, id.
Narducci prof. cav. Virgilio, addetto all'ufficio stampa del Ministero degli affari esteri.
Scuri cav. Giovanni, industriale in Genova.
Della Barile dott. cav. Oreste, medico chirurgo in Torino.
Serena Monghini cav. Antonio, sostituto procuratore del Re.

a cavaliere:

Riccio dott. Antonio, addetto all'Associazione fra le Banche popolari cooperative italiane di Roma.
Borea Giuseppe fu Giacomo, da San Remo, impresario.
Segata Gino di Luigi, da Trento, pubblicista.
Rognoni Angelo, di Binasco, costruttore.
Casagrande Eugenio, tenente di vascello in S. A. P. (decorato di medaglia d'oro).
Milani Antonio, capo torpediniere scelto di 1ª classe nel corpo Reale equipaggi (id. id.).
Stuparich prof. Giovanni, sottotenente di complemento in congedo (id. id.).
Rolli dott. Eugenio, di Zara.
De Sternich Venceslao, id.
Perlini Marco, id.
Perrigalli Arturo, id.
Millicich Luigi, id.
Devetak Giovanni, id.
Maridazza dott. Francesco, id.
Sangaetti Antonio, id.
De Frigari Remigio.
Mandel Vittorio.
Calussi Andrea, di Zara.
Ballarin cav. D. Carlo, id.
Pappafava avv. Vladimiro, id.
Rolli Giovanni, id.
Perich Simeone, id.
Mussapp Cristoforo, id.
Scopinich Giovanni, id.
Rovaro Brizzi dott. Egidio, id.
Mandel dott. Maurizio, id.
Radovani prof. Trifone.
Calebich Edoardo.

Con decreti 4 marzo 1923:

a gran cordone:

Angelesco Paul, generale di divisione dell'Esercito rumeno, maresciallo della Corte di Sua Maestà il Re di Romania.
Petala Nicolao, generale di divisione dell'Esercito rumeno.

a grand'uffiziale:

Ferrari comm. dott. Felice, capo di Gabinetto di S. E. il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.

a commendatore:

Buckholtezer Cornelin, capitano di vascello nella Marina rumena.
Bedoni cav. uff. Mario, direttore generale al municipio di Roma.
Di Napoli Giuseppe, direttore centrale della Banca italiana di credito e valori.
Carbone dott. Fausto, sindaco di Tortona.
Cassanello prof. Rinaldo, medico chirurgo in Spezia.
Capone Giuseppe, sindaco di Montefalcione (Avellino).
De Gaudio ing. Luigi, ingegnere capo del genio civile di Vicenza.
Sperti dott. Vittorio, intendente di finanza in Udine.
Egano dott. Achillangelo, già intendente di finanza in Udine.
Danzi dott. Vincenzo, intendente di finanza di Treviso.
Clotto avv. Antonio, giudice del Tribunale di Venezia.

ad uffiziale:

Sabre Carlo, odontoiatra in Torino.
Dell'Oro dott. Giuseppe, direttore di sede del Credito italiano (Venezia).
Dolinescu Dimitru, capitano nell'Esercito romeno.
Pretorian Stefan, vice direttore generale delle ferrovie romene.
Flavien Leopold, ispettore principale della Compagnia internazionale dei Wagon Lits, residente a Bukarest.
Devechi ing. Leopold, ingegnere delle ferrovie romene.
Webb Alberto, chirurgo dentista in Roma.
Riolo Tomasi Salvatore, di Naro (Girgenti).

a cavaliere:

Fuslugeanu Octavian, capitano di cavalleria dell'Esercito romeno.
Barnaba Pier Arrigo, tenente di complemento in congedo (decorato di medaglia d'oro).
De Carli Nicolò, id. id. (id. id.).
Pantanali Emilio, id. id. (id. id.).
Salvo Mariano fu Salvatore, capitano di M. T.
Invernizzi Marco Alfredo, industriale in S. Remo.
Veduti Martino, sottotenente dei carabinieri Reali (decorato di medaglia d'oro).
Piras Fedele, vice brigadiere id. (id. id.).

Con decreti 8 *marzo* 1923:

a grand'uffiziale:

Musacchio comm. Cesare, redattore artistico del « Giornale d'Italia ».
Capponi conte Piero, di Firenze.

a commendatore:

Cristofori prof. Giovanni, presidente di sezione di Mantova della « Dante Alighieri ».
De Martinis Achille, consigliere provinciale di Aquila.
Madia cav. Giovanni, residente in Roma.
Ascoli Umberto, presidente della Deputazione provinciale di Massa Carrara.
Iona Michelangelo, direttore della Banca commerciale italiana in Alessandria.
Petrilli Raffaele Pio, già segretario particolare del Sottosegretario di Stato per le terre liberate.
Bruno Vittorio, capo di Gabinetto del Sottosegretario di Stato per l'assistenza militare.

ad uffiziale:

Vitale Dionigi, già segretario di Gabinetto al Ministero delle terre liberate.
Melani Averardo, id. id.
Tommasi Ludovico, artista pittore in Firenze.
Cioli Luigi, id. id.
Drago dott. Adolfo, capo sezione amministrativo al Ministero del tesoro.
De Cesaris Ulderico, segretario particolare addetto al Gabinetto del Sottosegretario di Stato per l'assistenza militare.
De Majo avv. Giuseppe, sostituto procuratore del Re, id. id.

a cavaliere:

Sarasino Mario, addetto alla Segreteria particolare del Sottosegretario di Stato per l'assistenza militare.
Colisi Rossi Claudio, tenente di fanteria, addetto al Gabinetto id. id.
Bellono Giuseppe, id. id.
Giannangeli Giuseppe, tenente di fanteria, id. id.
Carmana Leone, carabiniere in congedo (decorato di medaglia d'oro).
Colarossi Mancini Giuseppe, già assessore comunale di Popoli.
Forcucci Ferdinando, insegnante a Popoli.
Annechino Emanuele, farmacista in Rivello (Potenza).
Scandurra Pasquale, scultore in Firenze.
Capezzuoli Corrado, architetto in Firenze.
Ciocca Eugenio, residente in Milano

Su proposta del Ministro per le finanze:

Con decreto 31 *dicembre* 1922:

a grand'uffiziale:

Mariani comm. ing. Vittorio, ispettore principale delle ferrovie dello Stato.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1923, n. 3155.

Accordi speciali conchiusi fra l'Italia e rispettivamente la Banca centrale delle Casse di risparmio tedesche di Vienna ed il Credito fondiario d'Austria, relativi al trasferimento all'Ufficio di verifica e compensazione dei debiti e crediti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri e Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per l'economia nazionale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti accordi e convenzioni conchiusi dall'Italia a Roma il 6 aprile 1922:

1° Accordo speciale con la Banca centrale delle Casse di risparmio tedesche di Vienna, relativo al trasferimento all'Ufficio di verifica e compensazione dei crediti derivanti dalle sue operazioni di prestiti comunali, da una parte, e dei suoi debiti derivanti da lettere di pegno e da obbligazioni comunali, dall'altra parte.

2° Accordo speciale con il Credito fondiario d'Austria, relativo al trasferimento all'Ufficio italiano di verifica e compensazione dei crediti derivanti da sue operazioni ipotecarie e da prestiti comunali da una parte, e dei suoi debiti derivanti da lettere ipotecarie e da obbligazioni comunali, dall'altra parte.

Art. 2.

Al Governo del Re è data facoltà d'introdurre negli Accordi e nelle Convenzioni di cui all'art. 1 le modificazioni che eventualmente fossero richieste da altri firmatari e prima dello scambio delle ratifiche risultassero necessarie e fossero ritenute idonee a garantire un più facile e rapido raggiungimento dello scopo a cui tendono gli Accordi e la Convenzione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 *febbraio* 1924.
Atti del Governo, registro 221, *foglio* 38. — GRANATA.

Accordo speciale fra il Regio Governo d'Italia e la Banca centrale delle Casse di risparmio tedesche di Vienna.

Accordo speciale fra il Regio Governo italiano e la Banca centrale delle Casse di risparmio tedesche di Vienna (Centralbank der Deutschen Sparkassen in Wien), relativo al trasferimento all'Ufficio di verifica e di compensazione dei crediti derivanti dalle sue operazioni di prestiti comunali, da una parte, e dei suoi debiti derivanti da lettere di pegno e da obbligazioni comunali, dall'altra parte.

In base all'art. 7 dell'Accordo conchiuso fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria sui debiti e crediti, il Regio Governo italiano, rappresentato da *S. E il Marchese Guglielmo Imperiali, Senatore del Regno, Ambasciatore*, e la Banca centrale delle Casse di risparmio a Vienna (chiamata in seguito brevemente « la Centralbank ») rappresentata dal *Signor Carl Frendenthal* hanno conchiuso l'Accordo seguente, approvato dal Governo austriaco, rappresentato dal *Signor Rémi Kwiatkowski, Ministro Plenipotenziario, Inviato Straordinario*, che vi appone la propria firma.

Art. 1.

La « Centralbank » trasferisce all'Ufficio italiano di verifica e di compensazione tutti i crediti derivanti dalle sue operazioni di prestiti comunali, che essa ha verso i debitori italiani rinunciando a ogni controvalore speciale e a ogni conguaglio di interesse.

Saranno considerate come debitori italiani le persone indicate come tali nell'articolo 1 dell'accordo sui debiti e crediti sopraindicato.

Ove uno dei suoi crediti fosse stato pagato alla « Centralbank » dopo il 4 novembre 1918 e prima del divieto di pagamento del 6 agosto 1921, con effetto di liberazione, essa sarà obbligata di mettere la stessa somma ricevuta, in corone austriache, a disposizione dell'Ufficio italiano di verifica e compensazione.

Le somme pagate alla « Centralbank » dopo il divieto di pagamento del 6 agosto 1921 dovranno essere rimesse tali e quali all'Ufficio italiano di verifica e compensazione per la loro restituzione agli interessati.

Saranno applicate le disposizioni dell'art. 8 dell'accordo sui debiti e crediti per ciò che concerne il pagamento delle tasse e diritti di ogni specie.

La « Centralbank » rimetterà all'Ufficio italiano di verifica e compensazione, al più tardi entro 8 settimane dopo l'entrata in vigore del presente accordo, un elenco dei creditori indicati al comma 1, che essa ha verso i debitori italiani, con tutti i documenti relativi a questi crediti, in ispecie i titoli comprovanti le obbligazioni e i decreti di trascrizione giudiziaria.

La cessione avrà effetto nel momento dell'entrata in vigore di questo accordo.

L'assegnazione dei crediti ipotecari della « Centralbank » a favore sia dell'Ufficio italiano di verifica e di compensazione, sia della persona o dell'Istituto designato da questo Ufficio, avrà luogo senza che ci sia bisogno dell'espresso consenso della « Centralbank », su semplice domanda del cessionario e senza notifica al debitore ceduto.

Art. 2.

L'Ufficio italiano di verifica e di compensazione procederà al rimborso, nella misura e secondo le percentuali di ripartizione fissate dal Regio Governo italiano, delle lettere di pegno e delle obbligazioni comunali emesse dalla « Centralbank », coi relativi tagliandi in quanto questi titoli siano ammessi dal Regio Governo italiano alla stampigliatura speciale.

Non saranno ammessi alla stampigliatura che i titoli i cui portatori potranno provare, nella maniera stabilita dal Regio Governo italiano, che questi titoli sono dal 4 novembre 1918 in possesso di creditori italiani.

Saranno considerate come creditori italiani le persone indicate come tali nell'art. 1 dell'accordo sui debiti e crediti.

Il Regio Governo italiano si riserva inoltre il diritto di domandare la prova che questi titoli siano stati regolarmente denunciati nei censimenti che si sono fatti.

Prima della stampigliatura sarà dato campo alla « Centralbank » di esaminare in tempo utile gli atti che vi si riferiscono; ove ne sia il caso, essa avrà il diritto e il dovere di produrre, al Regio Governo italiano, delle prove contrarie.

Il Regio Governo italiano fisserà un termine di preclusione per la dichiarazione e la consegna di questi titoli.

L'Ufficio italiano di verifica e di compensazione trasmetterà alla « Centralbank » entro un termine di otto settimane a datare dall'entrata in vigore di questo accordo, una distinta contenente i numeri delle lettere di pegno e delle obbligazioni comunali denunciate e stampigliate.

Le lettere di pegno e le obbligazioni della « Centralbank » che sono state restituite saranno perforate e rimesse, accompagnate da una distinta, direttamente alla « Centralbank » entro un termine di sei mesi a contare dal rimborso.

Art. 3.

Le somme destinate, in conformità all'articolo 7, lettera c) dell'accordo sui debiti e crediti, a servire di copertura di una perdita eventuale della « Centralbank » di Trieste, in liquidazione, saranno determinate nella maniera seguente:

a) i crediti comunali trasferiti all'Ufficio italiano di verifica e di compensazione saranno fissati in ragione di 100 corone = 56.8 di lira;

b) da questa somma si dedurrà anzitutto la somma che sarebbe necessaria se l'Ufficio italiano di verifica e di compensazione dovesse pagare le obbligazioni comunali e le lettere di pegno della « Centralbank » sopraindicate, in ragione di 100 corone nominali = 56.8 di lira;

c) il resto, in quanto sarà incassato, servirà sino alla concorrenza di 5 milioni di lire al massimo, in primo luogo alla copertura di una eventuale perdita della succursale della « Centralbank » di Trieste.

Questa perdita sarà stabilita nel modo seguente:

La « Centralbank » compilerà un bilancio della sua succursale di Trieste, secondo lo stato al 3 novembre 1918 e stabilirà il valore di liquidazione degli attivi e passivi compresivi, alla data dell'ultimo giorno del termine di preclusione fissato dall'art. 2 comma 4. Questi bilanci saranno compilati col concorso di un delegato del Regio Governo italiano. Le nuove transazioni eventualmente operate dalla succursale di Trieste dopo il 3 novembre 1918, non potranno, per conseguenza, modificare i risultati del bilancio di liquidazione.

La somma menzionata all'alinea c) servirà, in quanto sarà sufficiente, alla copertura di questa perdita. Il Regio Governo italiano si riserva però il diritto di assumere a suo conto i crediti considerati di dubbia esazione e di chiedere che essi siano ceduti ad un istituto che esso si riserva di designare.

Qualora risultasse in seguito che la perdita effettiva della succursale di Trieste della « Centralbank » è inferiore alla perdita che sarebbe stata coperta conformemente alle disposizioni precedenti, la « Centralbank » dovrà mettere immediatamente la differenza a disposizione dell'Ufficio italiano di verifica e compensazione.

Ogni eccedenza degli incassi sulla perdita reale sarà versata al fondo di compensazione generale fissato dall'accordo sui debiti e crediti.

Art. 4.

Per le operazioni menzionate agli articoli 1 e 2, non si procederà ad alcuna regolazione dei saldi fra i due Uffici di verifica e compensazione. Ciò vale egualmente tra l'Ufficio italiano di verifica e compensazione, e tra l'Ufficio austriaco di verifica e compensazione e la « Centralbank ».

Art. 5.

Le controversie che potesero sorgere tra le Parti Contraenti nei riguardi della esecuzione o della interpretazione del presente accordo, saranno decise da un Tribunale arbitrale. I membri di questo Tribunale saranno scelti dalle parti nelle liste fissate all'articolo 5 dell'accordo sui debiti e crediti. Il presidente sarà designato di comune accordo dai membri; mancando l'accordo esso sarà designato dal presidente della Corte Suprema Federale di Losanna.

Le controversie che potessero sorgere coi debitori ceduti, saranno decise dai Tribunali italiani competenti per la residenza o la sede del debitore.

Art. 6.

L'accordo sui debiti e crediti si applica, beninteso, anche alla « Centralbank » in quanto non sia disposto altrimenti negli articoli precedenti.

Art. 7.

Questo accordo entrerà in vigore contemporaneamente a quello sui debiti e crediti.

Fatto a Roma, il sei aprile millenovecentoventidue, in italiano ed in francese, i due testi facendo egualmente fede, in tre esemplari, di cui il primo sarà rimesso al Regio Governo italiano, il secondo al Governo austriaco ed il terzo alla « Centralbank ».

Per

Il *Governo Italiano*: Imperiali.

Il *Governo Austriaco*: Rémi Kwiatkowski.

La « *Centralbank* » *der deutschen Sparkassen*: Carl Freudenthal.

autorizzato a firmare in virtù della procura speciale qui annessa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Accordo speciale fra il Regio Governo d'Italia e il « Credito fondiario d'Austria » (Allgemeine Oesterreichische Bodenkredit-Anstalt in Wien) relativo al trasferimento all'Ufficio italiano di verifica e di compensazione dei crediti derivanti da sue operazioni ipotecarie e di prestiti comunali da una parte, e dei suoi debiti derivanti da lettere ipotecarie e da obbligazioni comunali, dall'altra parte.

Ai sensi dell'articolo 7 dell'accordo concluso fra la Repubblica Austriaca e il Regno d'Italia pei debiti e crediti, il Regio Governo italiano rappresentato da S. E. *il Marchese Guglielmo Imperiali, Senatore del Regno, Ambasciatore*

e la A. Oe. B. K. A. a Vienna (d'ora innanzi chiamata per brevità « Boden ») rappresentata dal *Signor Carl Freudenthal*

hanno concluso l'accordo seguente, approvato dal Governo Austriaco rappresentato dal *Signor Rémi Kwiatkowski, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario* che vi appone la firma:

Art. 1.

La « Boden » trasferirà all'Ufficio italiano di verifica e compensazione la totalità dei crediti, derivanti da proprie operazioni ipotecarie e di prestiti comunali, che essa ha verso debitori italiani, rinunziando ad ogni controvalore speciale e a ogni computo di interessi.

Saranno considerate come debitori italiani le persone indicate come tali dall'articolo primo dell'accordo succitato pei debiti e crediti.

Nel caso che alcuno di questi crediti sia stato pagato alla « Boden » dopo il 15 maggio 1920 e prima del divieto dei pagamenti in data 6 agosto 1921, con effetto di liberazione, la « Boden » sarà obbligata a porre la somma ricevuta tal quale a disposizione dell'Ufficio di verifica e compensazione.

Le somme pagate alla « Boden » dopo il divieto dei pagamenti in data 6 agosto 1921, dovranno essere rimesse interamente all'Ufficio italiano di verifica e compensazione per essere restituite agli aventi diritto.

Per quanto riguarda diritti e tasse di ogni specie, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 8 dell'accordo pei debiti e crediti.

La « Boden » consegnerà all'Ufficio italiano di verifica e compensazione, entro il termine massimo di otto settimane a partire dall'entrata in vigore del presente accordo, un elenco dei crediti del genere indicato all'alinea 1, che essa ha verso debitori italiani, unitamente a tutti i documenti relativi a tali crediti e in special modo alle dichiarazioni di obbligazione e ai decreti di trascrizione giudiziaria.

La cessone avrà effetto dal momento dell'entrata in vigore del presente accordo.

L'inscrizione dei crediti ipotecari della « Boden » in favore sia dell'Ufficio italiano di verifica e compensazione, sia di altra persona od' ente indicato dall'ufficio stesso, avrà luogo, senza che sia necessario il consenso esplicito da parte della « Boden », su semplice domanda del cessionario e senza alcuna notificazione al debitore ceduto.

Art. 2.

L'Ufficio italiano di verifica e compensazione procederà al rimborso, nella misura e secondo il tasso di ripartizione fissato dal Regio Governo italiano, delle lettere ipotecarie e delle obbligazioni comunali emesse dalla « Boden », unitamente ai relativi tagliandi, in quanto questi titoli siano dal Regio Governo ammessi alla stampigliatura speciale.

Saranno sottoposti a tale stampigliatura soltanto i titoli i cui portatori potranno provare, secondo le modalità stabilite dal Regio Governo italiano, che questi titoli dal 4 novembre 1918 sono restati in possesso di creditori italiani.

Saranno considerati come creditori italiani le persone indicate come tali dall'articolo 1 dell'accordo sui debiti e crediti.

Il Regio Governo d'Italia si riserva però il diritto di domandare la prova che tali titoli furono regolarmente denunciati nei censimenti già effettuati.

L'Ufficio italiano di verifica e compensazione trasmetterà alla « Boden » entro otto settimane, a partire dall'entrata in vigore di questo accordo, una distinta mediante numeri delle lettere ipotecarie e delle obbligazioni comunali denunciate e stampigliate.

Le lettere ipotecarie e le obbligazioni comunali della « Boden » che sono state restituite, saranno annullate mediante perforazione e consegnate direttamente alla « Boden », accompagnate da un elenco indicante i numeri delle lettere ipotecarie e delle obbligazioni comunali stampigliate, entro il termine di 6 mesi a decorrere dal pagamento.

Art. 3.

Per le operazioni citate agli articoli 1 e 2 non sarà fatto alcun computo fra i due Uffici di verifica e di compensazione; così come nessun conteggio sarà fatto fra l'Ufficio italiano di verifica e compensazione e la « Boden » o fra l'Ufficio austriaco di verifica e compensazione e la « Boden ». Solo nel caso che il valore nominale delle lettere ipotecarie e delle obbligazioni comunali consegnate ai sensi dell'articolo 2, sia inferiore all'ammontare dei crediti ceduti ai sensi dell'articolo 1, l'Ufficio austriaco di verifica e compensazione dovrà indennizzare la « Boden » dell'intera differenza.

Art. 4.

Le controversie che siano per sorgere fra le Parti Contraenti in merito all'esecuzione o all'interpretazione del presente accordo, saranno decise da un Tribunale arbitrale; i membri di detto Tribunale saranno scelti dalle Parti negli elenchi previsti all'articolo 5 dell'accordo sui debiti e crediti; il presidente sarà nominato di comune accordo dai membri: o in caso di disaccordo sarà designato dal presidente della Corte Suprema Federale di Losanna.

Le controversie che possono sorgere con debitori ceduti, saranno decise dai Tribunali italiani competenti secondo la residenza o la sede del debitore.

Art. 5.

Resta inteso che l'accordo pei debiti e crediti si applica anche alla « Boden », in quanto non è diversamente disposto negli articoli precedenti.

Art. 6.

Il presente accordo entrerà in vigore al momento stesso dell'entrata in vigore dell'accordo per i debiti e crediti.

Fatto a Roma, il sei aprile millenovecentoventidue, in italiano e francese, i due testi facendo ugualmente fede, in tre esemplari, di cui uno sarà consegnato al Regio Governo italiano, un altro al Governo austriaco ed il terzo alla « Boden ».

Per

Il Regio Governo italiano: Imperiali.

Il Governo austriaco: Rémi Kwiatkowski.

La « *Allgemeine Oesterreichische Bodenkredit-Anstalt* »: Carl Freudenthal, autorizzato a firmare in virtù di procura speciale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3196.

Distacco delle frazioni di Bellombra e Panarella dal comune di Bottrighe e costituzione in Comune autonomo, con la denominazione di Bellombra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le frazioni di Panarello e Bellombra (meno il territorio delle località Vallon Novo e Vallon situato a nord della strada che, partendo dalla provinciale Bellombra-Adria a nord-est di C. Corcrevà, conduce alla provinciale Adria-Ariano) sono distaccate dal comune di Bottrighe e costituite in Comune autonomo, che assume la denominazione di Bellombra.

Art. 2.

Entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni del nuovo Comune e di quello di Bottrighe provvederanno al regolamento dei rapporti ed a quant'altro occorra per le modificazioni di circoscrizione di cui all'articolo precedente.

Per tali adempimenti sono conferiti i poteri dei Consigli comunali ai Commissari che siano incaricati dell'amministrazione dei suindicati Comuni.

In difetto di dette deliberazioni od in caso di dissenso, si provvederà con decreto del Ministro per l'interno, sentiti la Giunta provinciale amministrativa ed il Consiglio di Stato.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore un mese dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, *foglio* 167. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3201.

Approvazione delle diffide per il riscatto delle ferrovie delle nuove provincie Trieste-Parenzo e Gorizia-Aidussina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle ferrovie concesse alla industria privata, sulle tramvie a trazione meccanica e sugli automobili, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visto il R. decreto 20 settembre 1922, n. 1455, col quale le disposizioni contenute nel cennato testo unico e tutte le altre vigenti nel Regno relative alle ferrovie concesse all'industria privata vennero estese ai territori annessi allo Stato italiano in base alle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visto il decreto 26 ottobre 1897 B. L. I., n. 254, col quale, in base ad analoga autorizzazione Sovrana, il Ministro delle ferrovie del cessato impero d'Austria aveva impartito la concessione per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia secondaria da Gorizia ad Aidussina (Valle del Vippacco);

Visti i decreti 15 aprile 1899 B. L. I., n. 77 e 13 maggio 1907 B. L. I., n. 120, coi quali, in base ad altra autorizzazione Sovrana, veniva concessa dal predetto Ministro delle ferrovie la costruzione e l'esercizio di una ferrovia secondaria da Trieste a Parenzo;

Visto l'art. 41 del Trattato di pace fra le Potenze alleate e associate e l'Austria firmato a San Germano il 10 settembre 1919;

Viste le diffide notificate addì 17 e 22 novembre 1923 per il riscatto delle cennate ferrovie;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata, a tutti gli effetti, la diffida notificata addì 17 novembre 1923 per il riscatto della ferrovia Gorizia-Aidussina (Valle del Vippacco), concessa col decreto del Ministro delle ferrovie del cessato impero d'Austria 26 ottobre 1897 B. L. I., n. 254, restando in tal modo risoluta la concessione fatta col decreto medesimo.

Art. 2.

E' approvata, a tutti gli effetti, la diffida notificata addì 22 novembre 1923 per il riscatto della ferrovia Trieste-Parenzo, concessa coi decreti 15 aprile 1899 B. L. I., n. 77, e 13 maggio 1907 B. L. I., n. 120, del Ministro delle finanze del cessato impero d'Austria, restando in tal modo risoluta la concessione fatta coi decreti medesimi.

Art. 3.

Al Governo del Re è accordata ogni opportuna facoltà per l'effettuazione dei riscatti di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, il quale sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° gennaio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, *foglio* 188. — GRANATA.

REGIO DECRETO 31 gennaio 1924, n. 160.

Durata in carica dei componenti elettivi delle Giunte provinciali amministrative e delle altre Commissioni, nominati dalle Commissioni straordinarie per la provvisoria amministrazione delle provincie del Jonio e della Spezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti i Regi decreti 2 settembre 1923, nn. 1911 e 1913, con cui vennero istituite le Provincie del Jonio e della Spezia;

Vedute la legge elettorale politica, testo unico 13 dicembre 1923, n. 2694, e la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I componenti elettivi delle Giunte provinciali amministrative, delle Commissioni e dei Consigli d'amministrazione, nominati dalle Commissioni incaricate della provvisoria amministrazione delle provincie del Jonio e della Spezia, resteranno in carica fino alla ricostituzione dei rispettivi Consigli provinciali.

Art. 2.

Finchè non entreranno in funzione le Commissioni elettorali provinciali nominate in base all'articolo precedente, le Commissioni attualmente in carica nelle provincie di Lecce e Genova, eserciteranno le attribuzioni di loro competenza anche nelle provincie del Jonio e della Spezia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 168. — GRANATA.

REGIO DECRETO 20 gennaio 1924, n. 139.

Inscrizione nel quadro del Regio naviglio di quattro cacciatorpediniere in costruzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I quattro cacciatorpediniere da 1300 tonnellate e 35 nodi, dei quali due sono in costruzione presso la ditta Odero di Sestri, e due presso il cantiere del Quarnaro di Fiume, sono iscritti nel quadro del naviglio da guerra dello Stato, assumendone rispettivamente i nomi di « Nazario Sauro », « Cesare Battisti », e « Francesco Nullo », « Daniele Manin ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 139. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1924, n. 167.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1923-24 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 9: « Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti »	L. 26,710.—
Cap. n. 12-*bis* (nuovo): « Premi di operosità ai sottufficiali destinati presso l'Amministrazione centrale »	» 26,000.—
Cap. n. 51: « Istituti di marina (Istituto di guerra, ecc. »	» 21,400.—
Cap. n 82: « Assegni, indennità di missione, ecc. »	» 10,000.—
Cap. n. 114: « Indennità di trasferta e di missioni, ecc. »	» 75,000.—
Cap. n. 136-VI (nuovo): « Ripianamento di deficienza di cassa presso la Capitaneria di porto di Taranto	» 31,095.47
Totale maggiori assegnazioni .	L. 190,205.47

In diminuzione:

Cap. n. 1: « Ministero - Personale, stipendi, ecc. »	L. 89,110.—
Cap. n. 37: « Corpo Reale equipaggi — Paghe, ecc. »	» 26,000.—
Cap. n. 46: « Indennità di missione e di tramutamento, ecc.	» 26,710.—
Cap. n. 52: « Istituti di marina — Stipendi, ecc. »	» 28,400.—
Cap. n. 63: « Personali civili dipartimentali, ecc. »	» 68,030.—
Cap. n. 124: « Personale transitorio, ecc. »	» 3,345.—
Cap. n. 140: « Compensi per le costruzioni navali, ecc. »	» 116,095.47
Totale diminuzioni di stanziamento . .	L. 357,690.47

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 179. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 febbraio 1924, n. 169.

Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad assumere impegni, per spese straordinarie, per un importo di quattrocento milioni di lire.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per ulteriori spese straordinarie, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere impegni per l'importo di L. 400,000,000.

Tale somma verrà stanziata per 80 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1923-24 al 1927-28.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze provvederà mediante accensione di debiti, nei modi e nelle forme che crederà più opportuni, i fondi occorrenti per i pagamenti relativi agli impegni della somma predetta di L. 400,000,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 181. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1924, n. 173.

Proroga dei provvedimenti contemplati nei Regi decreti 28 gennaio 1923, n. 153 e 10 agosto 1923, n. 1824, circa la dispensa dal servizio del personale ferroviario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153;
Visto il R. decreto 10 agosto 1923, n. 1824;
Visto il R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590;
Udito il Commissario straordinario per le Ferrovie dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e coi Ministri per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per quanto la riguarda, potrà applicare fino al 30 aprile 1924 i provvedimenti contemplati nei Regi decreti 28 gennaio 1923, numero 153, e 10 agosto 1923, n. 1824.

Art. 2.

Per gli agenti delle Ferrovie dello Stato che posteriormente all'attivazione del riordinamento delle pensioni di cui al R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, saranno dispensati in base al citato decreto n. 153, sarà conservato in tutta la sua integrità il trattamento stabilito da quest'ultimo decreto, salvo applicazione, in caso di liquidazione di pensione, dell'art. 4 del R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 186. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1924, n. 165.

Modificazioni alla vigente legge sulla cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e salariati dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 settembre 1919, n. 1665;
Visto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1347, sulla cedibilità degli stipendi e delle mercedi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il limite di quattro anni di cui al primo comma dell'art. 2 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1347, è ridotto ad anni due per gli impiegati ex-combattenti, i quali comprovino tale qualità mediante esibizione, insieme agli altri documenti di rito, anche della polizza di combattente.

L'ultimo comma del citato art. 2 è modificato nel senso che il R. decreto 4 settembre 1919, n. 1665, sia applicabile agli impiegati e salariati, i quali, posteriormente al 1° marzo 1923, e non oltre la data di pubblicazione del presente decreto, abbiano conseguito un aumento di stipendio di carattere organico e generale.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 177. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1924, n. 171.

Applicazione del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2529, concernente pensioni, a determinate categorie di personale dipendente dall'Amministrazione ferroviaria e notificazione del R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2596, sullo stesso oggetto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2917;
Visto il R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538;
Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2529;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sentito il Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto 21 ottobre 1923, n. 2529, in quanto riguardano agenti iscritti alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, s'intendono applicabili anche alle seguenti categorie di agenti non provenienti dalle ferrovie elencate all'art. 1 del decreto stesso:

1° Agenti già in servizio come avventizi presso le Ferrovie dello Stato, dichiarati stabili in forza degli articoli 265 e 270 del regolamento del personale approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393 e che, trovandosi già iscritti alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, non optarono per l'iscrizione al Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato e quindi rimasero iscritti alla Cassa suddetta, ora Cassa nazionale delle assicurazioni sociali;

2° Agenti già in servizio come avventizi presso le Ferrovie dello Stato che in forza degli articoli 268 e 270 del suddetto regolamento del personale rimasero avventizi ma ebbero il trattamento del personale stabile, e che si trovavano e rimasero iscritti alla Cassa nazionale di previdenza, ora Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Art. 2.

Al terzo comma dell'art. 16 del decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, modificato mediante l'art. 2 del decreto 30 dicembre 1923, n. 2917, vengono sostituiti i due commi seguenti:

« Le disposizioni speciali del precedente comma per la riforma delle pensioni relative a cessazioni dal servizio avvenute a partire dal 1° marzo 1920 e per le quali l'ultimo triennio comprenda un periodo anteriore al 1° marzo 1920, valgono unicamente nei casi in cui, anche colla loro applicazione, le pensioni risultino da diminuirsi. Nei casi invece di pensioni dirette di L. 12.000 e delle corrispondenti di riversione che col suddetto modo di computo risultassero da aumentarsi, le pensioni stesse saranno conservate nella misura attuale, a meno che risultino da aumentarsi anche applicando le norme degli articoli 4 e 6 sulla media degli stipendi, assegni e competenze accessorie effettivi dell'ultimo triennio, nel quale caso avranno l'aumento in relazione a tale modo di computo.

« Le pensioni dirette di L. 12,000 e le corrispondenti pensioni di riversione da riformarsi giusta i commi precedenti, che abbiano fruito del riconoscimento degli anni di studi superiori e di esercizio professionale, conserveranno tale riconoscimento quando risultino da diminuirsi. Quando invece conservando tale riconoscimento risultassero da aumentarsi, godranno il trattamento che risulterà più favorevole fra quello attuale e quello risultante dalla nuova liquidazione deducendo gli anni come sopra riconosciuti e applicando i precedenti articoli 4 e 6 ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 184. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1924, n. 172.

Proroga delle disposizioni contenute nel R. decreto 28 gennaio 1923, n. 143, circa la dispensa dal servizio del personale delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 143;
Visto il R. decreto 1° febbraio 1923, n. 200;
Visto il R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3135;
Udito il Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'articolo unico del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3135, col quale si stabiliscono norme per il trattamento spettante, in relazione al riordinamento delle pensoni di cui al R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, agli agenti delle Ferrovie dello Stato da dispensarsi dal servizio a norma del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 143, deve intendersi nel senso che tali dispense dal servizio possono avvenire anche posteriormente al 31 dicembre 1923, ma non oltre il 30 aprile 1924, quando ricorrano le stesse condizioni di cui al detto R. decreto 28 gennaio 1923, n. 143.

Art. 2.

Qualsiasi provvedimento di dispensa in base al R. decreto 28 gennaio 1923, n. 143, dovrà però essere deliberato dal Commissario straordinario, ed approvato dal Ministro per i lavori pubblici non oltre il 30 aprile 1924.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 185. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1924, n. 174.

Unificazione della gestione delle linee ferroviarie delle nuove Provincie con quella delle linee delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 novembre 1920, n. 1726, riguardante l'esercizio delle linee ferroviarie comprese nelle nuove Provincie;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A partire dall'esercizio finanziario 1924-25 cessano di avere applicazione le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto 25 novembre 1920, n. 1726.

A decorrere dall'esercizio medesimo gli introiti e le spese delle linee ferroviarie delle nuove Provincie, di cui al detto decreto, saranno inscritti nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, restando unificata la gestione delle indicate linee con quella delle altre formanti la rete affidata all'Amministrazione stessa.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 *febbraio* 1924.
Atti del Governo, registro 221, *foglio* 187. — GRANATA.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Santa Cristina Gela (Palermo) e di Putignano (Bari)

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 24 gennaio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Santa Cristina Gela, in provincia di Palermo.

MAESTA,

Sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Santa Cristina Gela, sorta dalle elezioni generali del 1920, è stata recentemente eseguita un'inchiesta che ha posto in luce le anormali condizioni di quella civica azienda.

L'ufficio comunale, situato in un edificio pericolante, è privo di numerosi registri di inventari, ed ha scritture contabili deficientissime e non aggiornate; la compilazione e l'esame dei conti, sono in grave ritardo; la situazione finanziaria è difficilissima, e ciò non ostante, non sono ancora stati allestiti i ruoli per l'esercizio scorso; il dazio, riscosso in economia, dà un gettito assai scarso.

Fra i pubblici servizi è in completo abbandono la pubblica illuminazione, trascuratissime la polizia e la nettezza urbana, pessima la viabilità, privo di titolare il servizio di assistenza sanitaria, in cattive condizioni il cimitero.

Tale situazione ha provocato nella cittadinanza un vivissimo malcontento, manifestato anche con pubbliche dimostrazioni ostili agli amministratori; e non essendo possibile, in tali condizioni dello spirito pubblico, procedere alla convocazione dei comizi per le elezioni suppletive, rese necessarie dalle dimissioni o dal decesso di sette consiglieri e dalla persistente assenza di un altro, sui 15 assegnati al Comune, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Santa Cristina Gela, in provincia di Palermo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Giuseppe Genduso è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 24 gennaio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Putignano, in provincia di Bari.

MAESTA,

L'amministrazione comunale di Putignano sorta dalle elezioni generali del 1920, dopo una vita travagliata da successive crisi e da dissensi fra i vari gruppi consigliari costituenti la maggioranza, ha rassegnate le dimissioni, rendendo necessario assicurare la continuità dei servizi a mezzo di un Commissario prefettizio.

I contrasti e gli antagonismi manifestatisi in seno alla rappresentanza elettiva, ripercuotendosi sulla popolazione, hanno determinata, nei riguardi dell'ordine pubblico, una situazione assai delicata, che non consente la sollecita convocazione dei comizi elettorali per la ricostituzione del Consiglio comunale a norma dell'art. 280 della legge comunale e provinciale. In tali condizioni e per dare all'Amministrazione straordinaria i poteri necessari per risolvere i problemi che maggiormente interessano la popolazione, si rende, quindi, indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente conversione in Regio del predetto Commissario. In tal senso provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri:

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Putignano, in provincia di Bari, è sciolto.

Art. 2.

Il signor gr. uff. Alberto Caugemi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale, a norma del citato decreto 24 settembre 1923, n. 2074.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Proroga di poteri dei Commisari straordinari di Paratico, Petrizi e Poirino.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 24 gennaio 1924, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario di Paratico in provincia di Brescia.

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario del comune di Paratico (Brescia), per dar modo all'amministratore straordinario di completare la sistemazione della finanza e dei pubblici servizi, e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto in data 15 ottobre 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Paratico in provincia di Brescia;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Paratico è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 24 gennaio 1924, sul decreto che proroga i poteri dei Regi commissari di Petrizzi (Catanzaro) e Poirino (Torino).

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri dei Regi commissari dei comuni di Petrizzi (Catanzaro) e Poirino (Torino), per dar modo agli amministratori straordinari di completare la sistemazione della finanza e dei pubblici servizi, e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione delle normali rappresentanze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduti i nostri precedenti decreti in data 24 settembre e 7 ottobre 1923, con cui vennero sciolti i Consigli comunali di Petrizzi (Catanzaro) e di Poirino (Torino);

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione dei Consigli comunali di Petrizzi e Poirino è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1924.

Trattamento fiscale dello spirito impiegato nella fabbricazione del carburante « Elcosina ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1694, che ammette lo spirito di produzione nazionale, impiegato nella preparazione dei carburanti, a godere delle agevolezze consentite all'alcool adulterato;

Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette;

Determina:

Art. 1.

E' concessa l'esenzione dall'imposta di fabbricazione per lo spirito impiegato, previa adulterazione, nella preparazione del carburante « Elcosina ».

L'adulterazione dovrà effettuarsi aggiungendo ad ogni ettolitro di spirito — dopo che esso, ai fini della preparazione del carburante, sia stato miscelato con una quantità variabile da litri 175 a litri 240, secondo il tipo di carburante da prepararsi, di un miscuglio di etere, benzina, benzolo, petrolio ed idrocarburi complessi — un litro di alcool metilico greggio.

Tanto la miscela dello spirito con gli altri componenti il carburante, che l'aggiunta dell'alcool metilico greggio, dovranno essere effettuate in presenza degli agenti di finanza.

Art. 2.

L'alcool metilico greggio sarà fornito dalla ditta e dovrà essere previamente verificato dal Laboratorio denaturanti di Milano.

Art. 3.

Il carburante « Elcosina » è esente dai vincoli sulla circolazione ed il deposito stabiliti per l'alcool adulterato comune, con l'art. 4 dell'allegato *D*, al R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373, e confermati con l'art. 1, n. 12, dell'allegato *L*, al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592.

Roma, addì 10 febbraio 1924.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei servizi postali — Casse di risparmio postali

Resoconto sommario *delle operazioni eseguite a tutto il mese di settembre 1923*

OPERAZIONI ORDINARIE.

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati o duplicati	Ultimati, estinti, smarriti, prescritti o annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di settembre	—	51,636	31,042	20,594	201,786	227,526
Mesi precedenti	—	425,403	279,848	145,555	1,921,165	2,033,270
Somme totali dell'anno in corso	—	477,039	310,890	166,149	2,122,951	2,260,796
Anni 1876-1922	11,037	25,373,573	18,054,043	7,319,530	118,225,794	90,760,648
Somme complessive	11,037	25,850,612	18,364,933	7,485,679	120,348,745	93,021,444

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di settembre	240,356,300 —	—	240,356,300 —	226,112,517 97	14,243,782 03
Mesi precedenti	1,930,582,293 89	—	1,930,582,293 89	1,912,298,843 98	18,283,449 91
Somme totali dell'anno in corso	2,170,938,593 89	—	2,170,938,593 89	2,138,411,361 95	32,527,231 94
Anni 1876-1922	31,157,328,332 45	1,659,563,803 73	32,816,892,136 18	24,182,604,369 35	8,634,287,766 83
Somme complessive	33,328,266,926 34	1,659,563,803 73	34,987,830,730 07	26,321,015,731 30	8,666,814,998 77

LIBRETTI AL PORTATORE.

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati o duplicati	Ultimati, estinti, smarriti, prescritti o annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di settembre	—	566	116	450	2,057	2,366
Mesi precedenti	4	4,440	1,355	3,085	19,734	20,135
Somme totali dell'anno in corso	4	5,006	1,471	3,535	21,791	22,501
Anni 1915-1922	385	48.731	12,839	35 892	168,395	147.436
Somme complessive	389	53.737	14,310	39,427	190,186	169,937

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di settembre	2,017,823 52	—	2,017,823 52	1,950,286 81	67,536 71
Mesi precedenti	16,427,303 —	—	16,427.303 —	15,317,837 14	1,109,465 86
Somme totali dell'anno in corso	18,445,126 52	—	18.445,126 52	17,268,123 95	1,177,0[illegible] 57
Anni 1915-1922	104,075,911 39	2,027,876 53	106.103.787 92	82,277.686 76	23.826 1[illegible]
Somme complessive	122,521,037 91	2,027,876 53	124,548.914 44	99,545,810 71	25,003,103 73

OPERAZIONI INFRUTTIFERE

	Movimento dei libretti			Depositi		Rimborsi		Rimanenze
	Emessi	Ultimati	Eccedenze	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mese di settembre . . .	1,846	1,489	357	2,558	4,064,152 46	2,810	5,241,797 58	
Mesi precedenti	14,334	10,542	3,792	20,714	42,028,475 50	25,282	31,800,160 89	
Somme totali dell'anno in corso.	16,180	12,031	4,149	23,272	46,092,627 96	28,092	37,041,958 47	9,050,669 49
Anni 1883-1922	332,569	208,348	124,221	1,658,762	1,086,482,288 07	2,392,193	1,022,102,288 19	64,379,999 88
Somme complessive .	348,749	220,379	128,370	1,682,034	1,132,574,916 03	2,420,285	1,059,144,246 66	73,430,669 37

ACQUISTI DI RENDITA
o depositi nella Cassa dei depositi e prestiti.

	Quantità	Importo
Mese di settembre	17	44,780 03
Mesi precedenti.	8,364	50,085,960 22
Somme dell'anno in corso. . .	8,381	50,130,740 25
Anni 1876-1922	527,938	936,444,218 89
Somme complessive	536,319	986,574,959 14

LIBRETTI DI VECCHIO TIPO
tolti di corso dopo la legge 24 dicembre 1908, n. 719 per la riforma contabile.

	Quantità
Mese di settembre	153
Mesi precedenti.	1,149
Somma dell'anno in corso . . .	1,302
Anni 1909-1922	4,669,082
Somma complessiva . . .	4,670,381

Rimasti in corso N. 194,037.

SOMME
cadute in prescrizione.

	Importo
Mese di settembre.	—
Mesi precedenti	—
Somme dell'anno in corso . . .	—
Anni 1905-1922	6,421,107 20
Somme complessive . . .	6,421,107 20

RIMESSE
degli italiani residenti all'estero.

	Quantità dei depositi	Importo
Mese di settembre.	6,957	53,324,175 99
Mesi precedenti	45,825	279,531,006 65
Somme dell'anno in corso . .	52,782	332,855,182 64
Anni 1890-1922	1,913,005	4,858,302,425 59
Somme complessive	1,965,787	5,191,157,608 23

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 3, dal 14 al 20 gennaio 1924.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Bergamo	Treviglio	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	1	—	1
Campobasso	Isernia	—	1	—	1
Como	Como	—	1	—	1
Firenze	Pistoia	—	1	—	1
Foggia	Foggia	1	—	1	—
Genova	Genova	—	1	—	1
Novara	Novara	—	2	—	2
Parma	Borgo S. Donnino	1	—	1	—
Id.	Parma	—	1	—	1
Pavia	Voghera	—	1	—	1
Pola	Pola	—	2	—	2
Potenza	Matera	—	1	—	1
Roma	Frosinone	—	1	—	1
Torino	Torino	—	1	—	1
Trieste	Sesana	—	1	—	1
		2	16	2	10
Carbonchio sintomatico.					
Modena	Modena	—	1	—	1
Palermo	Corleone	—	1	—	1
Taranto (*a*)	Taranto	—	1	—	1
		—	3	—	3
Afta epizootica.					
Alessandria	Alessandria	3	2	9	5
Id.	Asti	3	4	4	7
Id.	Casale	2	9	2	12
Id.	Novi	1	—	1	—
Id.	Tortona	2	2	2	2
Ancona	Ancona	1	—	1	—
Arezzo	Arezzo	4	2	15	11
Belluno	Belluno	5	2	14	20
Id.	Feltre	8	—	25	2
Bergamo	Bergamo	34	14	62	43
Id.	Clusone	4	2	14	4
Id.	Treviglio	23	1	79	31
Bologna	Bologna	26	—	88	4
Id.	Imola	5	—	27	—
Id.	Vergato	1	—	1	—
Brescia	Brescia	27	5	99	44
Id.	Breno	4	1	8	2
Id.	Chiari	13	1	58	6
Id.	Salò	7	—	15	—
Id.	Verolanuova	12	2	61	5
Chieti	Lanciano	1	—	2	—
Segue Afta epizootica.					
Como	Como	22	7	36	17
Id.	Lecco	13	4	29	10
Id.	Varese	11	2	16	4
Ferrara	Cento	1	—	2	1
Id.	Comacchio	2	—	4	—
Id.	Ferrara	5	1	12	[illegible]
Firenze	Firenze	3	2	3	[illegible]
Id.	Pistoia	1	—	3	2
Id.	S. Miniato	4	1	4	2
Forlì	Cesena	2	1	7	3
Id.	Forlì	1	—	7	5
Id.	Rimini	2	1	2	1
Genova	Genova	4	2	4	3
Id.	Savona	1	—	1	—
Livorno	Livorno	—	1	—	1
Lucca	Lucca	8	5	31	3
Macerata	Macerata	1	1	6	3
Mantova	Mantova	20	3	44	35
Massa Carrara	Massa	2	—	2	—
Modena	Mirandola	7	—	26	4
Id.	Modena	5	1	7	5
Id.	Pavullo	—	1	—	1
Napoli	Castellammare St.	3	—	7	—
Id.	Napoli	—	1	—	1
Novara	Biella	2	2	2	2
Id.	Novara	21	2	38	11
Id.	Pallanza	1	—	1	—
Id.	Varallo	—	1	—	1
Id.	Vercelli	9	1	15	4
Padova	Padova	26	10	47	38
Parma	Borgo S. Donnino	2	2	2	2
Id.	Parma	3	4	5	8
Pavia	Mortara	4	1	6	1
Id.	Pavia	5	3	7	4
Id.	Voghera	3	1	5	
Perugia	Perugia	1	1	3	2
Pesaro Urbino	Urbino	2	—	5	—
Piacenza	Piacenza	—	7	—	9
Pisa	Pisa	6	—	16	15
Id.	Volterra	—	1	—	1
Pola	Pola	1	—	2	—
Ravenna	Faenza	3	—	4	1
Id.	Lugo	5	—	8	—
Id.	Ravenna	2	—	8	1
Reggio Emilia	Guastalla	2	—	3	2
Id.	Reggio Emilia	7	—	17	10
Roma	Frosinone	—	1	—	1
Id.	Roma	2	—	2	—
Rovigo	Adria	2	1	3	2
Id.	Rovigo	9	3	17	8
Salerno	Sala Consilina	—	1	—	1
Id.	Salerno	1	—	1	—
Siena	Montepulciano	2	—	13	3
Id.	Siena	1	4	1	7
Sondrio	Sondrio	3	1	3	1
Teramo	Teramo	—	1	—	1
Torino	Pinerolo	1	—	1	—
Id.	Susa	3	—	4	1
Id.	Torino	11	1	23	3
Trento	Bolzano	—	1	—	1
Id.	Borgo	—	2	—	3
Id.	Cles	—	3	—	6
Id.	Riva	—	3	—	5
Id.	Rovereto	—	7	—	16
Id.	Tione	—	3	—	13
Id.	Trento	—	8	—	20
Treviso	Treviso	—	7	—	11

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue Afta epizootica.					
Trieste	Trieste	—	1	—	1
Udine	Cividale	1	1	1	1
Id.	Pordenone	4	6	9	26
Id.	Tolmezzo	1	3	1	12
Id.	Udine	5	16	12	60
Venezia	Venezia	22	7	33	40
Verona	Verona	38	—	134	—
Vicenza	Vicenza	14	6	43	22
		470	199	1345	662
Malattie infettive dei suini.					
Aquila	Sulmona	1	—	1	—
Arezzo	Arezzo	1	1	4	3
Ascoli Piceno	Ascoli	1	—	2	—
Id.	Fermo	1	—	1	—
Bologna	Bologna	4	—	7	—
Firenze	Firenze	1	—	1	—
Macerata	Camerino	1	—	1	—
Mantova	Mantova	1	—	1	—
Perugia	Perugia	1	—	1	—
Pola	Parenzo	3	—	4	—
Potenza	Matera	3	—	3	—
Id.	Melfi	1	—	2	—
Id.	Potenza	1	—	1	—
Reggio Emilia	Guastalla	1	—	2	—
Roma	Roma	1	—	1	—
Id.	Viterbo	2	—	2	—
Siena	Siena	1	—	1	—
Trieste	Trieste	1	1	1	1
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		26	3	36	5
Morva					
Napoli	Napoli	1	—	1	—
Farcino criptococcico.					
Aquila	Sulmona	1	—	1	—
Avellino	Avellino	1	2	1	6
Bari	Altamura	1	—	1	—
Id.	Bari	4	—	4	—
Id.	Barletta	2	—	2	—
Caltanissetta	Caltanissetta	2	—	4	—
Id.	Terranova	1	—	3	1
Caserta	Caserta	2	—	3	—
Catania	Nicosia	1	—	1	—
Girgenti (a)	Girgenti	1	—	1	—
Messina	Messina	1	—	3	—
Napoli	Casoria	3	—	10	3
Id.	Castellammare St.	2	—	2	—
Id.	Napoli	3	1	5	1
Palermo	Palermo	1	—	1	—
Pisa	Pisa	1	—	1	—
Salerno	Salerno	2	1	2	3
Taranto (a)	Taranto	1	—	1	—
		30	4	46	14

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Rabbia.					
Ancona	Ancona	1	1	4	6
Ascoli Piceno	Fermo	—	1	—	1
Avellino (b)	Avellino	1	2	1	2
Id.	S. Angelo L.	1	—	1	—
Bergamo	Bergamo	—	2	—	2
Brescia	Brescia	—	1	—	1
Caltanissetta	Terranova	—	1	—	1
Catania	Acireale	—	1	—	1
Como	Como	—	1	—	1
Id.	Varese (b)	—	1	—	1
Firenze	Firenze	—	2	—	2
Genova	Genova	—	1	—	1
Girgenti (a)	Girgenti	—	1	—	1
Id.	Sciacca	—	2	—	2
Macerata	Macerata	4	1	12	1
Messina	Messina	—	1	—	1
Modena	Modena	—	1	—	1
Napoli	Napoli	1	1	4	2
Parma	Borgo S. Donnino	—	2	—	2
Id.	Parma	—	1	—	1
Siracusa (b)	Modica	2	—	2	—
Pola	Parenzo	—	1	—	1
Ravenna	Faenza	—	1	—	1
Id.	Ravenna	—	1	—	4
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	2
Teramo	Teramo	—	2	—	2
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		10	31	24	41
Rogna					
Aquila	Aquila	2	1	5	1
Id.	Avezzano	4	1	13	1
Id.	Ariano	4	1	12	1
Avellino	Sulmona	1	—	3	—
Id.	S. Angelo L.	—	1	—	1
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
Id.	Piazza Armerina	1	—	1	—
Catania	Nicosia	1	—	1	—
Foggia	Bovino	1	—	5	—
Id.	Foggia	2	—	2	—
Macerata	Camerino	2	—	2	—
Perugia	Foligno	1	—	5	—
Id.	Spoleto	1	—	1	—
Potenza	Matera	—	1	—	4
Id.	Melfi	2	—	2	—
Roma	Frosinone	1	—	1	—
Id.	Rieti	1	—	1	—
Id.	Roma	1	—	1	1
Id.	Velletri	1	—	1	—
Id.	Viterbo	1	—	1	—
		28	5	58	9
Agalassia contagiosa delle pecore e capre.					
Caltanissetta	Piazza Armerina	1	—	2	—
Catania	Caltagirone	1	—	1	—
Siracusa	Siracusa	1	—	3	—
Roma	Roma	3	1	4	2
Id.	Viterbo	5	—	5	—
		11	1	15	2

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Vaiuolo ovino.					
Aquila	Aquila	5	1	9	1
Id.	Avezzano	1	1	1	1
Id.	Cittaducale	1	—	8	—
Avellino	Ariano	1	—	1	—
Bari	Altamura	1	—	9	—
Id.	Barletta	1	—	3	—
Foggia	Foggia	2	—	3	—
Potenza	Matera	—	1	—	1
Id.	Melfi	1	—	1	—
Roma	Rieti	1	—	1	—
Id.	Roma	1	—	3	—
Id.	Velletri	4	—	4	—
Sondrio	Sondrio	—	1	—	1
Taranto	Taranto	3	—	4	—
Teramo	Teramo	1	—	1	—
		23	4	48	4
Colera dei polli.					
Messina	Castroreale	1	—	2	—
Influenza del cavallo.					
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
Tubercolosi bovina.					
Massa Carrara	Massa	—	1	—	2
Id.	Pontremoli	—	1	—	1
Salerno	Salerno	—	1	—	1
		—	3	—	4
Setticemia emorragica dei bovini.					
Salerno	Campagna	—	1	—	3

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	15	18	18
Carbonchio sintomatico	3	3	3
Afta epizootica	43	669	2007
Malattie infettive dei suini	15	29	41
Morva	1	1	1
Farcino criptococcico	13	34	60
Rabbia	22	41	65
Rogna	9	33	67
Agalassia contagiosa delle pecore e capre	4	12	17
Vaiuolo ovino	9	26	52
Colera dei polli	1	1	2
Influenza del cavallo	1	1	1
Tubercolosi bovina	3	3	3
Setticemia emorragica dei bovini	1	1	3

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(*b*) Malattia sospetta.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 38

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 14 febbraio 1924.

	Media		Media
Parigi	102 37	Belgio	87 60
Londra	99 179	Olanda	8 64
Svizzera	400 12	Pesos oro	17 55
Spagna	294 25	Pesos carta	7 725
Berlino	—	New-York	23 057
Vienna	0 032	Oro	444 89
Praga	67 —		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	82 48
	3.50 % » (1902)	76 —
	3.00 % lordo	50 625
	5.00 % netto	94 72
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	82 75

Bollettino N. 39

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 15 febbraio 1924.

	Media		Media
Parigi	102 40	Belgio	88 05
Londra	98 951	Olanda	8 625
Svizzera	399 54	Pesos oro	17 50
Spagna	293 50	Pesos carta	7 70
Berlino	—	New-York	23 017
Vienna	0 0325	Oro	444 12
Praga	66 —		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	82 35
	3.50 % » (1902)	76 —
	3.00 % lordo	50 625
	5.00 % netto	94 61
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	82 775

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.